



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PORDENONE**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASSANNANTE	ATTILIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PERGOLA	EUGENIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SARTOR	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 55/13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 339/2012 PUBBLICITA' 2012
contro: I.C.A. S.R.L.

proposto dal ricorrente:
ARTECASA S.R.L.
VIALE DELLE GRAZIE 5 33170 PORDENONE PN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 55/13

UDIENZA DEL

16/05/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

78/01/13

PRONUNCIATA IL:

16 MAG. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 MAG. 2013

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
Patrizia Bares



Fatto.

Con ricorso 55/13 del 22.2.2013 Roberto Cristiano Biasutti, legale rappresentante della Società Artecasa srl con sede a Pordenone, avente per attività l'esercizio di intermediazione nella locazione e compravendita di immobili, impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento nell'anno 2012 di imposta per mezzi pubblicitari (fotografie e descrizioni di immobili all'interno della vetrina), invocando l'esenzione prevista dall'art. 17, comma b, del D.Lgs 15.11.1993 n° 507 in ordine ad "avvisi al pubblico esposti nelle vetrine...che non superino la superficie di mezzo metro quadrato".

Si costituiva la Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per conto del Comune di Pordenone, rilevando che la tassazione era avvenuta nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs 15.11.1993 n° 507, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto.

Il ricorso non merita accoglimento, tenuto conto delle seguenti considerazioni con richiamo delle disposizioni normative rilevanti nel caso di specie:

1.

Anzitutto dalle prodotte ed acquisite fotografie, appare evidente che i cartelli esposti nella vetrina dell'agenzia immobiliare rivestono gli estremi dei messaggi pubblicitari che l'art. 5 del D.Lgs 507/93 sottopone all'imposta di pubblicità.

2.

La superficie imponibile, è costituita dal pannello in plexiglas sul quale insistono i messaggi pubblicitari, che va inteso come la "superficie della minima figura piana geometrica" (art. 7 del DLgs 503/73),
- "indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti",
- inteso come mezzo disponibile e non come mezzo disponibile effettivamente utilizzato: sul punto oltre alla sentenza 110/2005 citata dalla resistente, merita di essere richiamata Cass: 1.4.2004 n° 6446 che prevede che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va



Gm 1

individuato, (in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del DLgs 503/73, e non in base al solo art. 5 che definisce il “presupposto dell’imposta”), nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione o altro, caso di specie) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso.

3.


In ordine alle modalità di applicazione dell’imposta, rileva l’art. 17 del D.Lgs 503/73 che esclude dall’esonero dell’imposta “i mezzi pubblicitari...esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi...” e che superano “nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”; dalla produzione fotografica risulta che la struttura in plexiglas, attraverso la quale i messaggi pubblicitari sono diffusi, supera tale limite; il legislatore prende in considerazione i mezzi pubblicitari esposti, non singolarmente ma “nel loro insieme”: cosa diversa sarebbe, e non è il caso di specie, se i singoli mezzi pubblicitari fossero superiori al mezzo metro quadrato.

4.

La sentenza citata dal ricorrente non contrasta con quanto affermato nella presente la dove testualmente recita “...la superficie interessata all’eventuale imposizione fiscale non dovrebbe essere la vetrina dell’ufficio, sul quale sembrerebbero affissi i singoli avvisi di vendita e affitto ma il pannello ligneo, che è quello in cui è circoscritto il messaggio. La vetrina infatti nella sua interezza fa parte della struttura dell’intero immobile”.

5.

Il ricorso dunque non merita accoglimento pur sussistendo giusti motivi per una compensazione delle spese come pare (solo) suggerito da Cass. 6446/2004 che testualmente recita “Non si ha difficoltà a riconoscere che la tecnica di redazione legislativa che è stata adottata per la compilazione dell’atto normativo può indurre in errore, perché se un articolo, come l’art. 5 D.Lgs 15.11.1993 n° 507, è intitolato “presupposto dell’imposta”, il destinatario della norma potrebbe essere indotto a pensare che il regime dell’oggetto del tributo sia esaurito da quella disposizione.



July 2

Tuttavia...non si possono ignorare altre disposizioni dello stesso atto normativo”.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone
definitivamente pronunciando tra le parti

Rigetta il ricorso 55/13 proposto da Roberto Cristiano Biasutti quale legale
rappresentante della Artecasa srl con sede in Pordenone contro Società
I.C.A. – Imposte Comunali Affini – srl con sede legale in Roma e
compensa le spese di lite.

Pordenone 16.5.2013



Il Presidente estensore
Dr. *Attilio Passannante*